



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8956 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di Ardito Vincenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Bocchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Roma al Viale Parioli n. 47 (pec: valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Rocco Lotito e il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi;

premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 4/9/2023 la Procura regionale conveniva in giudizio Vincenza Ardito, in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa al mancato versamento nelle casse dell'Erario dei proventi del gioco del lotto.

Nell'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo la Procura riferiva di aver ricevuto in data 14.04.2022 da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT VIII – Puglia, Molise e Basilicata (da ora ADM), circostanziata denuncia del mancato versamento nelle casse erariali dei proventi del gioco del lotto per un totale di € 48.829,64 da parte della convenuta, titolare della Ricevitoria del Lotto PZ0960 NA0035, sita in Rotonda (PZ).

I predetti mancati versamenti erano contestati, da parte dell'amministrazione danneggiata, alla sig.ra Ardito alla quale, previa sospensione cautelare dei terminali lotto, erano dapprima comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 33, secondo comma, della L. n. 724/1994, e poi revocata la concessione della ricevitoria con incameramento del deposito cauzionale pari ad € 16.000,00.

Venivano conseguentemente emessi invito a dedurre, in seguito al quale non veniva fornita alcuna controdeduzione, ed atto di citazione.

Ritenendo che tale vicenda integrasse una chiara ipotesi di responsabilità contabile, con i conseguenti obblighi restitutori, la Procura, richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziava come il titolare della ricevitoria assumesse «...il ruolo di agente contabile, ovvero, secondo la definizione di cui all'art. 178 del D.P.R. n. 827/1924, di soggetto che, a qualsiasi titolo, "...è incaricato di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro", da ciò derivando, quale immediata conseguenza, l'insorgere di responsabilità erariale per l'omesso e/o minore versamento all'Erario delle

somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia, sentenza n. 300/2019; Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Campania, sentenza n. 126/2017)».

L'attore pubblico evidenziava che la sig.ra Ardito era venuta palesemente meno all'obbligo di riversare allo Stato gli importi riscossi per il gioco del lotto.

Dalla nota prot. n. 34620/RU del 13.04.2022 dell'ADM emergeva che la sig.ra Ardito, concessionaria della suindicata ricevitoria giusta contratto n. 141 del 22/11/2017, aveva omesso i versamenti relativamente alle settimane contabili dal 21/4/2021 al 27/4/2021 (per € 5.000,00), dal 19/5/2021 al 25/5/2021 (per € 15.072,56), dal 30/6/2021 al 06/7/2021 (per € 13.883,25) e dal 14/7/2021 al 20/7/2021 (per € 14.873,83), ritenendo ingiustificatamente la somma di € 48.829,64.

Il complessivo danno erariale determinatosi, a seguito dell'incameramento del deposito cauzionale di € 16.000,00, ammontava ad € 32.829,64.

Sotto il profilo soggettivo, il requirente riteneva che tali condotte dovessero sicuramente ritenersi connotate da dolo, considerando che la convenuta era venuta meno ai basilari obblighi derivanti dalla concessione, non si era premurata di fornire alcuna giustificazione di tali omissioni, e aveva *«...reiterato l'omesso versamento, con ciò dimostrando il chiaro intento di arrecare danno alle casse pubbliche».*

La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi la convenuta al pagamento, in favore della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Puglia, Molise e Basilicata, della somma di € 32.829,64, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.

Con comparsa depositata il 20/2/2024, giorno fissato per l'udienza di discussione, si costituiva la convenuta che chiedeva:

- in via preliminare, la sospensione dell'odierno procedimento per contemporanea pendenza di procedimento penale presso il Tribunale di Lagonegro. Si riteneva, infatti, che, nella fattispecie, ricorressero tutte le condizioni perché si disponesse la sospensione del presente procedimento ex art. 106 c.g.c., e cioè:

«• un'identità dei fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e quelli

in via di accertamento nel processo penale;

• la possibilità che l'esito del processo penale sia determinante ai fini della

decisione del giudizio contabile, specie considerando la rilevanza

dell'elemento soggettivo del presunto reo;

• l'evenienza che l'esito dell'accertamento dei fatti in sede penale possa

costituire, in tutto o in parte, antecedenti logico-giuridici nell'odierno

giudizio;

• un'univocità di elementi che determinano l'assoluta necessità di una

sospensione dell'odierno procedimento in attesa della definizione di quello

penale suindicato»;

- in via principale, l'ammissione a rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. «...onde poter definire il giudizio mediante il pagamento in favore dell'Amministrazione di un importo inferiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione»;

- in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

Alla pubblica udienza del 20/2/2024, in ordine alla richiesta di rito abbreviato, il PM esprimeva parere negativo, sussistendo gli elementi strutturali

dell'arricchimento doloso; l'avv. GIOSA, dopo aver insistito, in via preliminare, per la sospensione del processo, in via subordinata ribadiva la richiesta di rito abbreviato e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la riduzione dell'addebito.

Per l'esame della istanza di rito abbreviato veniva conseguentemente fissata, ai sensi dell'art. 130, comma 5, c.g.c., la camera di consiglio del 19 marzo 2024, all'esito della quale, con decreto n. 1/2024 tale istanza veniva dichiarata inammissibile e fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio con rito ordinario, nella quale la Procura ha concluso in conformità alle precedenti richieste.

DIRITTO

Deve evidenziarsi, in via pregiudiziale, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, avanzata dal difensore della convenuta, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in considerazione della pendenza, sugli stessi fatti posti alla base del presente giudizio, di procedimento penale che sarebbe da considerarsi di carattere pregiudiziale.

Già nella vigenza del vecchio rito contabile, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite era granitica (fin dalle risalenti ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013) nell'affermare che la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti oggetto del processo contabile, ed anche la parziale o totale comunanza del materiale probatorio raccolto nei due processi, non consente la sospensione necessaria del processo contabile ex art. 295 c.p.c. (corrispondente al vigente art. 106 c.g.c.) per la mancanza di una pregiudizialità in senso tecnico.

L'art. 106 c.g.c. conferma e consacra questa interpretazione, prevedendo espressamente che l'ipotesi di pregiudizialità necessaria sussiste solo “quando

la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato". In altri termini, il codice prevede che il processo può (e deve) essere sospeso solo qualora la legge preveda espressamente che un altro giudice debba previamente accertare con efficacia di giudicato alcuni fatti logicamente pregiudiziali alla decisione del giudice che procede, al quale resta precluso l'esame incidentale (cfr. ad es. l'art. 14 c.g.c.); in tutti gli altri casi non sussiste alcuna pregiudizialità, anche qualora sui medesimi fatti penda processo penale e in relazione ad essi sia contestato il dolo.

Ai fini della sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c., infatti, non può avere alcun rilievo la circostanza che i fatti da accertare siano sovrapponibili a quelli contestati in sede penale, né l'accertamento di tale giudice può ritenersi un antecedente giuridico rilevante nella configurazione della responsabilità amministrativa dedotta nel giudizio contabile.

Tra il processo penale e il processo amministrativo-contabile sussiste, infatti, una reciproca indipendenza delle differenti modalità di accertamento della verità giudiziale, anche in relazione alla prospettazione attorea, ed è quindi dovere del giudice valutare in piena autonomia il materiale raccolto dalla procura contabile (in tal senso cfr. SS.RR. n.1/2017; in senso sostanzialmente analogo SS.RR. n. 8/2015).

Nel merito la pretesa risarcitoria appare fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

Come risulta dalle plurime contestazioni rivolte dall'ADM all'odierna convenuta per l'omesso versamento dei proventi del lotto delle settimane

contabili sopra indicate, nella fattispecie risulta violato l'art. 30 del DPR n. 303/1990 (Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto), secondo il quale *«I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale»*.

L'odierna convenuta, nell'attività di gestione della ricevitoria del lotto sopra indicata, ha svolto funzioni implicanti il maneggio di denaro pubblico ed ha assunto la veste di agente contabile: da ciò *«...consegue che, sulla base delle regole che improntano la responsabilità contabile, a radicare la responsabilità è sufficiente la prova dell'esistenza dell'ammanco o la mancata restituzione dei beni avuti in gestione mentre l'agente contabile deve fornire la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla sua condotta, ossia in quanto dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, il che "non comporta che a questa categoria di responsabilità non si applichino gli ordinari e imprescindibili canoni del dolo e della colpa grave" (sez. II app., 10.5.2021 n. 146 e 20.9.2019 n. 335, sez. I app., 3.11.2016 n. 401)»* (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 131/2022 e la nutrita giurisprudenza ivi citata)

Dalla documentazione agli atti, in definitiva, risulta che la sig.ra Ardito ha ommesso il versamento dei proventi del gioco del lotto relativi alle settimane contabili sopra indicate, risultando così assolto l'onere probatorio di parte attorea, mentre la convenuta non solo non ha provato la forza maggiore o il caso fortuito, ma non ha fornito alcuna spiegazione delle sue ripetute condotte illecite.

Alla luce della ricostruzione come sopra effettuata appare indubitabile che le plurime condotte commissive ed omissive riconducibili alla convenuta siano connotate da dolo, essendo evidente la cosciente e volontaria violazione di precise norme di legge, chiaramente palesata dai plurimi omessi versamenti e persistita nonostante le diffide dell'Amministrazione.

Il danno complessivamente arrecato risulta pari ad € 32.829,64, dovendosi sottrarre l'importo del deposito cauzionale incamerato (€ 16.000,00) al totale delle somme non riversate (€ 48.829,64).

Al predetto importo devono aggiungersi gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale (cfr. art. 343, secondo comma, della L. n. 724/1994), da intendersi «...quale “risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, onnicomprensivo ed assorbente di ogni ulteriore risarcimento per maggior danno, salva prova contraria che incombe al P.M. fornire” (sez. Toscana, 14.12.2017 n. 286; sez. Lombardia, 13.1.2021 n. 5; sez. Sardegna, 11.10.2019 n. 289; sez. Sicilia 27.12.2019 n. 951)» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 131/2022)», prova contraria nella fattispecie non fornita dalla Procura.

L'imputazione del danno al predetto titolo di dolo impedisce l'esercizio del potere riduttivo da parte di questo Collegio, come da costante giurisprudenza contabile (da ultimo cfr. C. Conti: Sez. App. Sicilia, sent. n. 48/2022; I Sez.app., sent. n. 483/2021; II Sez.app., sent. n. 209/2021; III Sez.app., sent. n. 427/2021).

Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) condanna Ardito Vincenza al pagamento in favore della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Puglia, Molise e Basilicata, della somma di € 32.829,64, maggiorata degli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza di ciascun obbligo di versamento fino al soddisfo;

b) le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 361,81=(trecentosessantuno/81).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

Depositata in Segreteria il 10 aprile 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE